

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 657/74 DELLA COMMISSIONE**del 25 marzo 1974****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1738/73 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1738/

73, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 176 del 30. 6. 1973, pag. 30.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 25 marzo 1974 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo del prelievo (u.c. / 100 kg)
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio B. non denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio	0 0 0 0